

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881

Mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



DILETTANTI

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N°3 del 19/07/2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

CIRC. 11 L.D. del 16 luglio inerente: MODIFICHE E NORME LEGGE DI BILANCIO 2018 SOCIETA' DILETTANTISTICHE

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

RIUNIONE SOCIETA' ECCELLENZA - PROMOZIONE - 1[^] CATEGORIA

Al fine di illustrare e discutere i criteri organizzativi per la stagione 2018/2019 dei Campionati regionali, sono convocate le seguenti riunioni con le Società:

- **ECCELLENZA e PROMOZIONE, martedì 24 LUGLIO 2018 ore 20,00**
- **1[^] CATEGORIA, mercoledì 25 LUGLIO 2018, ore 20,00**

Le riunioni avranno luogo presso il Palazzo CONI e delle FEDERAZIONI g.c. in Via Trattati Comunitari Europei 7 a Bologna (uscita tangenziale 8 bis) – salone piano terra.

Alle riunioni dovrà partecipare il Presidente della Società o, in mancanza, un Dirigente in possesso di apposita delega scritta redatta in conformità al modello sotto indicato da consegnare alla Segreteria della riunione.

DELEGA DI RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di

Presidente

della Società Sportiva

partecipante al Campionato Regionale organizzato dal CRER nella Categoria di

Eccellenza

Promozione

1^ Categoria

DELEGA

il Dirigente Sig. _____ a rappresentare la Società

intestata nella riunione delle Società Eccellenza/Promozione - 1^ Categoria indette rispettivamente dal

Comitato Regionale della L.N.D. il 24 luglio 2018 e il 25 luglio 2018, dichiarando che lo stesso è in possesso di tutti i poteri per manifestare la volontà del sodalizio sportivo nella suddetta riunione.

In fede

Data _____

(firma autografa)



COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI

Viste le disposizioni relative alle promozioni e alle retrocessioni per la stagione sportiva 2018/2019 pubblicate sul C.U. n. 18 dell'8/11/2017 e le conseguenti graduatorie pubblicate sui C.U. n. 45 e C.U. n. 47 rispettivamente in data 23/5/2018 e 7/6/2018; preso atto degli organici dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria della stessa stagione pubblicati sul C.U. n. 47 del 7/6/2018; considerato entro i termini fissati con C.U. n. 49 del 20/6/2018 per l'iscrizione ai rispettivi Campionati si sono risultati vacanti nei relativi organici: 2 posti nel Campionato di Promozione e n. 4 posti nel Campionato di Prima Categoria; a completamento degli organici della stagione sportiva 2018/2019 sono **ammesse** le seguenti Società:

Campionato di Promozione

Mat. 918742 TREBBO 1979

Mat. 917052 BENTIVOGLIO CALCIO

Campionato di Prima Categoria

Mat. 917062 POL. RUMAGNA

Mat. 917468 OSTELLATESE U.P.

Mat. 42910 ROCCAMALATINA U.S.

Mat. 917047 VIRTUS CALERNO

3.2. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

ELENCO SVINCOLATI ART. 107 N.O.I.F. (SVINCOLO PER RINUNCIA)

§§§§§§§§§§§§

**GLI UFFICI DEL C.R.E.R
RIMARRANO CHIUSI PER FERIE
DA SABATO 11 A DOMENICA 19 AGOSTO**

§§§§§§§§§§§§§§§§

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE
AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.
Stagione Sportiva 2018-2019**

ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI.

1. La disciplina delle promozioni alla Categoria superiore e delle retrocessioni alla Categoria inferiore sarà oggetto di apposita regolamentazione di successiva pubblicazione.

2. Il numero e i criteri per le promozioni e le retrocessioni saranno determinati anche attraverso lo svolgimento di fasi play-off e play-out previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F..

ART. 2 - OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL'ETA' (C.U. LND n. 1, § I-A/2-b, § I-A/3-b e § I-4/A-b).

1. Le Società partecipanti ai Campionati 2018/2019 organizzati dal Comitato Regionale Emilia Romagna hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale, sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all'età:

ECCELLENZA	1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1998 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1999 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi
PROMOZIONE	1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1997 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1999 in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi
PRIMA CATEGORIA	1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1997 in poi

2. In relazione all'obbligo dell'impiego di calciatori giovani, secondo quanto stabilito nel comma precedente debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;

3. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 3 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' GIOVANILE SOCIETA' 1^ CATEGORIA. (C.U. LND n. 1, § I-A/4-g).

1. Le Società partecipanti al Campionato di 1^ **Categoria** hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, che assolvono iscrivendo una propria squadra al Campionato Juniores Under 19 o Allievi o Giovanissimi.

2. Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l'obbligo previsto dal comma 1 o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività o si ritirino prima del termine, verrà addebitato un importo pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

3. Costituiscono attenuanti nella determinazione dell'addebito previsto per il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 delle Società di 1^ **Categoria**: la partecipazione all'attività ufficiale indetta dal Settore Giovanile e Scolastico delle Categorie Juniores Calcio a 5, Allievi Calcio a 5, Giovanissimi Calcio a 5, Esordienti e/o Pulcini, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, e altre circostanze considerate rilevanti dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, come ad esempio lo svolgimento dell'attività calcistica in località particolarmente disagiate di montagna o collinari, anche su segnalazione delle Società interessate. In ogni caso la riduzione complessiva non può superare l'importo di € 1.000,00.

ART. 4 - NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI "FUORI QUOTA" DA IMPIEGARE NEI CAMPIONATI JUNIORES – UNDER 19 (C.U. LND n. 1, § I-A/9-2/b e I-A/9-3/b).

1. Alle gare del Campionato "JUNIORES – UNDER 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. E' facoltà delle Società impiegare fino ad massimo di calciatori "fuori quota" come sotto specificato:

Stagione Sportiva 2018/2019	nati dal 1° gennaio 1998	nati dal 1° gennaio 1999
Juniores – Under 19 - Regionale		3
Juniores – Under 19 - Provinciale	4	

2. L'inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

3. E' fatto divieto alle Società **Juniores "pure", regionali e provinciali**, di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori quota".

ART. 5 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE (C.U. LND n. 1, § III/16)

1. Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria siano i seguenti:

dal 26 agosto 2018	alle ore 15.30;
dal 28 ottobre 2018 (entrata in vigore orario solare)	alle ore 14,30;
dal 24 marzo 2019 (entrata in vigore orario legale)	alle ore 15,30;
dal 5 maggio 2019	alle ore 16,30.

2. L'orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali (Campionato e/o Coppa) è fissato per le ore 20,30. Per le società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l'orario ufficiale è quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima della data fissata per la disputa della gara, al Comitato Regionale a mezzo fax al numero 051/3143901

e-mail: agonistica@figc-dilettanti-er.it

3. L'orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Juniores è fissato per le ore 15.00. Le Società possono richiedere al Comitato Regionale a mezzo fax al numero 051/3143901 o mezzo e-mail: agonistica@figc-dilettanti-er.it l'autorizzazione a posticipare l'orario di inizio fino al massimo alle ore 16.00 previa verifica della idoneità dell'impianto di illuminazione.

4. Per i Campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali valgono le disposizioni emanate e pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

ART. 6 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO.

1. Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.

2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

3. Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono disporre d'ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l'inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco.

4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all'addebito di una "**tassa di istruttoria**", a carico della Società richiedente, pari a € 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento. Le Delegazioni dipendenti sono autorizzate ad istituire identica "tassa di istruttoria" per i Campionati di competenza, pari a € 20,00=, da applicare previa pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire, a mezzo fax, al Comitato Regionale o Delegazione provinciale, di norma, almeno **3 (tre) giorni prima** della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non motivata o non adeguatamente motivata.

6. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali hanno la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti organi della Giustizia Sportiva.

7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

8. Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (fax, servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.)

9. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

10. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali possono, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 7 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

1. Nelle ultime due giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alla categorie inferiori, nonché all'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l'obbligo della contemporaneità, previste dal primo comma del § III-17 del C.U. n. 1 della L.N.D..

2. Al fine dell'applicazione dell'obbligo della contemporaneità di cui al comma precedente, l'orario per le gare del **Campionato Regionale Juniores** è quello ufficiale delle ore 15,00.

ART. 8 - ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE

1. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Nazionali per la partecipazione a gare ufficiali, ivi comprese quelle disposte dalla Federazione Sammarinese, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà del Comitato Regionale, su richiesta documentata della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative in funzione dello svolgimento del relativo Campionato.

ART. 9 - AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO E COPPA (C.U. LND n. 1, § III/3)

1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del § III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia alla disputa di gare si applicano:
in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati;
in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati.

2. In applicazione di quanto previsto dal comma 3 del § III/3 del C.U. LND n. 1, gli importi delle ammende per la rinuncia alla disputa di ciascuna gara di Coppa Italia, Coppa Emilia, Coppa Provincia sono fissate come segue:

Eccellenza	(Coppa Italia):	€ 1.000,00;
Promozione	(Coppa Italia)	€ 1.000,00;
1^ Categoria	(Coppa Emilia Romagna)	€ 600,00;
2^ Categoria	(Coppa Emilia Romagna))	€ 400,00;
3^ Categoria	(Coppa Provincia)	€ 200,00.

ART. 10 - INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA (C.U. LND n. 1, § III/6)

1. Gli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata sono fissati come segue:

Eccellenza:	€ 500,00;
Promozione:	€ 400,00;
1^ Categoria:	€ 300,00;
2^ Categoria	€ 200,00;
3^ Categoria	€ 100,00.

ART. 11 - SGOMBRO DELLA NEVE (C.U. LND n. 1, § III/8)

1. Qualora particolari esigenze lo imponessero, il Comitato Regionale può disporre alle Società partecipanti ai Campionati l'obbligo della spalatura della neve, rendendo agibile il campo di gioco per le gare ufficiali.

2. Tale obbligo decade quando la neve sia caduta:
 nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione;
 nei 6 giorni precedenti l'inizio della gara per le Società partecipanti al Campionato di 1^a Categoria ed inferiori.

ART. 12 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE.


1. Per la formazione delle classifiche si applicano le disposizioni dell'art. 51 delle N.O.I.F..

ART. 13 – TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI.

1. Su richiesta della L.N.D., la F.I.G.C. ha concesso, anche per la stagione 2018/2019, la deroga dell'art. 72 delle NOIF in materia di "tenuta di gioco dei calciatori" consentendo ai calciatori dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores, di indossare per tutta la stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che indossa.

ART. 14 - NUMERO GIOCATORI DI RISERVA

1. A seguito dell'aumento, in via sperimentale per la stagione sportiva 2018/2019, di un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette della precedente normativa, si precisa che, oltre lo staff tecnico, tutti i rinalzi devono prendere posto nell'area tecnica la cui dimensione si estende lateralmente un metro per parte oltre le panchine come indicato in figura. In tale spazio possono utilmente trovare posto, con apposite sedute, tutte le persone autorizzate a stazionare nell'area tecnica, e ciò senza provvedere obbligatoriamente ad eseguire opere di allargamento delle panchine.



ART. 15 - RISCALDAMENTO GIOCATORI DI RISERVA

1. Al fine di evitare il sovraffollamento ai bordi del campo di gioco, l'Arbitro può limitare a 4 calciatori per squadra, il contemporaneo riscaldamento dei calciatori di riserva. I calciatori dovranno indossare indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra e posizionarsi nel campo di destinazione alle spalle dell'Assistente, salvo la facoltà dell'Arbitro, laddove ricorrano particolari situazioni, ad effettuare il riscaldamento in altra posizione.

ART. 16 – INTERRUZIONI DISPOSTE PER DISSETARSI

1. Nelle giornate con temperatura esterna intorno ai 30° è consentito per i calciatori una breve pausa (che non deve superare un minuto) per dissetarsi a metà dei due periodi di gioco.

2. Il break non è ammesso per impartire istruzioni da parte degli allenatori

ART. 17 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI.

1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri autoveicoli subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona memoria si riporta integralmente.

“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di Gara.

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo dovranno

- a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura ¹;*
- b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;*
- c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni ²;*
- d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo risarcimento dei danni al competente Organo Federale ³ inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo spesa per riparazione.*

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il danno stesso. Il tal caso l’Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.

La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato”.

¹ al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell’automezzo dell’arbitro come da fac-simile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale;

² la delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito

³ Il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND

AFFILIAZIONI PRESENTATE DA RATIFICARE

CALCIO A 11 MASCHILE

MATR. 949413	A.S.D. BEVILACQUESE CALCIO	SEDE CREVALCORE – BO
MATR. 949417	A.C.D. SAN GIUSEPPE	SEDE COMACCHIO - FE
MATR. 949429	GIAC CASALGRANDE A.S.D.	SEDE CASALGRANDE - RE

RINUNCIA ATTIVITA' DILETTANTE

MATR. 913801	A.C. FORMIGINE A.S.D.	SEDE FORMIGINE - MO
MATR. 910894	A.S.D. LIDO ADRIANO	SEDE RAVENNA
MATR. 913218	TEAM CROCIATI PARMA	SEDE PARMA

AFFILIAZIONI DILETTANTI DI SOCIETA' GIA' DI SETTORE GIOVANILE

CALCIO A 11 MASCHILE

MATR. 630211	S.S. MADONNA DI SOTTO	SEDE SASSUOLO - MO
MATR. 69607	A.C. DOZZESE A.S.D.	SEDE DOZZA - BO
MATR. 67416	G.S. CAGLIARI A.S.D.	SEDE BOLOGNA

CALCIO A 5 FEMMINILE

MATR. 932296	A.S.D. ETRUSCA 2010	SEDE VOGHIERA - FE
--------------	---------------------	--------------------

RICHIESTA RIPRISTINO AFFILIAZIONE

La società **SCSD A.C. CARPINETI** matricola **75291**, dichiarata inattiva nella stagione sportiva 2017/2018, ha espresso la volontà di riprendere l'**attività Dilettantistica** e pertanto si prende atto di tale disponibilità.



CALENDARI CAMPIONATI e COPPE

Categorie: Eccellenza – Promozione - Prima

Per chi ancora non l'avesse richiesto, si ricorda che per razionalizzare la compilazione dei relativi calendari, si invitano le Società interessate a comunicare, **entro e non oltre MARTEDI' 24 LUGLIO 2018 ORE 17,00** mezzo FAX al N.RO 051/31.43.901 mezzo e-mail agonistica@figc-dilettanti-er.it,

le **“desiderate”** per le gare del **Campionato e/o Coppa**.

Con l'avvertenza che si terrà conto delle richieste nei limiti delle disponibilità, si precisa che non saranno tenute in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra stabilito.



DIVISIONE CALCIO A CINQUE



OBBLIGATORIETA' CALCIO A CINQUE S.S. 2018/19

CAMPIONATO SERIE C1

Alle società partecipanti al campionato di Serie C1 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque o alternativamente partecipare ad uno dei seguenti campionati di Calcio A Cinque : campionato Under 15 – Under 17 – Femminile.

Alle società che non rispettano tale obbligo, o che se iscritte al campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio, verrà addebitata una somma pari ad Euro 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

CAMPIONATO SERIE C1

Nelle gare del campionato 2018/19, Serie C1, comprese le eventuali gare dei play off e play out regionali, alle Società è fatto obbligo di impiegare 3 calciatori così distinti :

UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 1998 IN POI
 UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 1999 IN POI
 UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 2000 IN POI

Almeno uno dei calciatori sopra indicati dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** essere sempre presente in campo nel corso di ogni gara del campionato di Calcio a Cinque Serie C1, 2018/19, comprese le eventuali gare dei play off e play out regionali.

Resta inteso che in relazione a quanto precede non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

I calciatori di cui all'obbligo sopra indicato devono indossare maglie numerate dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie.

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'Art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO SERIE C2

Nelle gare del campionato 2018/19, Serie C2, comprese le eventuali gare di play off e play out regionali, alle Società è fatto obbligo di impiegare 3 calciatori così distinti :

UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 1997 IN POI
 UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 1998 IN POI
 UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 1999 IN POI

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'Art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.



9. ALLEGATI

- CIRC. 11 L.N.D. del 16 luglio inerente: MODIFICHE E NORME LEGGE DI BILANCIO 2018 SOCIETA' DILETTANTISTICHE
- ELENCO SVINCOLATI ART. 107 N.O.I.F. (SVINCOLO PER RINUNCIA)

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 19/07/2018.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**